restrizione, se vieta nella guisa la più generale le molestie, le investigazioni ed il sindacato: vedete se l'espressione poteva essere più energica e più assoluto il concetto! E se è vero che il ministero spirituale della Chiesa ha per suo còmpito l'educazione, allora qual magistrato potrà attentarsi ad inquirere sopra l'insegnamento e la predicazione di tutte le massime che, sotto forma di principii religiosi o di dogmi, scrollano le fondamenta della società? La spiegazione sua non basta a mutare la legge, sebbene attesti del suo buon volere e della purezza dei suoi principii.

Signori, quindici secoli di dura esperienza dovrebbero insegnarci di tenerci saldi agli ammaestramenti della storia, ed a quegli espedienti di tutela, che ci salvino dall'invasione di un potere rivale, quale è il sacerdozio che ha lottato sempre contro l'Impero. Il senso comune dell'umanità ha stabilito in tutte le legislazioni che gli atti del potere ecclesiastico devono andare sorvegliati ed infrenati dal potere politico, perchè sotto il pretesto dei dogmi si può mascherare la guerra lenta, ma sicura, che si fa allo Stato, col predominio che si esercita sugli animi dei cittadini; perchè questo potere rivale dispone delle armi le più potenti e insidiose, mentre influisce sul pensiero e sulla coscienza, colle speranze e i timori di quella vita avvenire, cui anela fatalmente, ma provvidenzialmente, l'umanità.

Ora passo alla seconda parte dello emendamento.

Si concedono agli ecclesiastici le guarentigie personali che competono ai cittadini italiani per virtù delle leggi del regno, senza bisogno, nè ragione sufficiente.

Confesso che qui si parla di sole guarentigie personali, non di cittadinanza; ma perchè questa prerogativa? Il Codice italiano è stato così largo verso gli stranieri, quale non era stata mai alcun'altra legislazione d'Europa, mentre ha loro conceduti i diritti civili, negando loro soltanto i politici.

Bastano dunque agli ecclesiastici che sono stranieri le guarentigie di diritto comune che loro attribuisce il Codice italiano, senza bisogno di questo privilegio esorbitante che non si potrebbe giustificare in modo razionale.

Per questi motivi, io prego la Camera ad accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Crispi, il quale propone che all'ultimo alinea si aggiungano le parole: « purchè non offendano le leggi del regno. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io ho poche cose a dire.

Io sono per la soppressione dell'articolo decimo, ed infatti il presidente avrà potuto vedere che io proposi l'aggiunta pel caso in cui fosse votato il primo paragrafo dell'articolo istesso. Se realmente si vogliono garantire gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero spirituale, senza arrecare offesa alle leggi del regno, non vedo perchè la Commissione ed il Ministero non debbano accettare la mia proposta.

La garanzia che io do alla Chiesa cattolica è completa; soltanto vi appongo un limite, un' eccezione, la quale consiste nel dichiarare che, ove le leggi del regno vengano offese, le autorità pubbliche potranno compiere il loro dovere.

Del resto questa mia aggiunzione non è una novità. Nel titolo preliminare del Codice civile, fu stabilito che gli atti, le sentenze e le leggi straniere, qualora debbano essere eseguite in Italia, in nessun caso potranno derogare alle leggi nazionali le quali concernono i beni e le persone dei cittadini, ed alle leggi le quali riguardano l' ordine pubblico ed il buon costume.

Vedete dunque che, accettando la mia aggiunta, voi applicherete alla Chiesa cattolica quelle medesime disposizioni le quali sono in vigore per gli atti i quali emanano da una sovranità straniera.

Riconosciuta la sovranità spirituale della Santa Sede, e stabilito che essa deve essere indipendente, voi dovete impedire con salutari precauzioni che possa pregiudicare l'andamento della vita sociale del paese, e però non le potrete dare pienissimo arbitrio di offendere le leggi dello Stato.

Più volte è stato detto in questa discussione che la parte difficile di questa legge consiste nel fissare le norme per la separazione della Chiesa dallo Stato, e nel limitare le funzioni dell'una e dell'altro. In questo è appunto il pericolo.

La Chiesa romana nei diciotto secoli della sua esistenza, e soprattutto dopochè usurpò il principato temporale, giunse a confondere le funzioni civili e le spirituali. Ora, in questo momento di transizione e finchè non vengano completamente separate le due podestà che finora son rimaste confuse, voi dovete trovar modo che lo Stato si difenda, ove l'autorità ecclesiastica ecceda nell'esercizio delle sue attribuzioni. Questo è lo scopo della mia aggiunta.

Voglio credere che il Ministero, mosso da buoni consigli, senza guardare al banco d'onde viene la proposta, s'induca ad accettarla, imperocchè, possiamo dirlo in buona fede, la medesima non offende menomamente il concetto onde il Ministero vuole che la legge sia informata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parlerò prima del secondo comma che, a mio modo di vedere, contempla il caso più semplice.

Il favore che vi s'accorda agli stranieri, i quali esercitano uffici presso la Santa Sede, consiste nelle garanzie personali di cui godono i cittadini del regno, e che, derivando dal diritto di cittadinanza, non sono goduti dagli stranieri, benchè ammessi al godimento dei diritti civili: così, per esempio, in forza di quest'alinea,